

Legge Bianco-GELLI (dell'8 marzo 2017 n. 24) recante **"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"**.

Dal 1° aprile 2017, un'importante novità legislativa si è affacciata nell'ambito della responsabilità medica. Si tratta della Legge n. 24/2017, cosiddetta "Legge Gelli – Bianco", che ha avuto l'arduo compito di "spazzare via" le incongruenze e le incertezze della precedente normativa emanata nel 2012 dal Decreto Balduzzi, oltre ad apportare delle innovazioni sul piano strettamente processuale.

Confermato il doppio binario della responsabilità contrattuale per le strutture sanitarie pubbliche e private ed extracontrattuale per il singolo professionista, nell'ambito risarcitorio, è stata data facoltà alla parte lesa di ottenere un accertamento tecnico preventivo sulla sussistenza o meno di un cado di responsabilità del personale medico coinvolto nella gestione del proprio caso clinico. Trattasi di un'opzione "alternativamente" obbligatoria alla mediazione, istituto già introdotto in precedenza. La predetta consulenza tecnica preventiva - ottenuta mediante la proposizione di un ricorso ex art. 696 bis cpc- può essere utilizzata nel successivo giudizio di merito o sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc, se proposto entro 90 giorni successivi ai sei mesi decorrenti dall'iscrizione a ruolo o, in caso di decorrenza dei sei mesi, entro 90 giorni successivi al deposito della consulenza tecnica preventiva.

Tale innovazione ha avuto la finalità di favorire lo snellimento del contezioso dei tribunali nazionali oltre a consentire una celere liquidazione del danno tecnicamente riconosciuto, ciò, fermo restando le concrete ed attuali disfunzioni del sistema giudiziario italiano, soprattutto rispetto alla mancata tempista prevista dalla normativa in parola.

[<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg>]